

Ordinanza del DFE concernente il rilevamento del tasso ipotecario medio determinante per le pigioni (Ordinanza sul tasso ipotecario)

del 22 gennaio 2008

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 12a capoverso 4 dell'ordinanza del 9 maggio 1990¹ concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

- a. la definizione tecnica del tasso ipotecario medio dei crediti ipotecari in Svizzera, determinante per il calcolo del tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 12a OLAL;
- b. il rilevamento dei dati di base per il calcolo del tasso ipotecario medio.

Art. 2 Tasso ipotecario medio

¹ Il tasso ipotecario medio corrisponde alla media dei tassi ipotecari praticati sull'intero volume dei crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri dalle banche in Svizzera.

² Sono considerati crediti ipotecari i crediti che le banche, secondo le disposizioni sulla contabilità dell'ordinanza del 17 maggio 1972² sulle banche, devono indicare nel bilancio quali crediti ipotecari.

³ I crediti ipotecari sono reputati concessi sul mercato svizzero se il pegno immobiliare si trova in Svizzera.

⁴ È considerata banca in Svizzera ogni persona fisica o giuridica in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche.

RS 221.213.111

¹ RS 221.213.11; RU 2007 7021

² RS 952.02

³ RS 952.0

Art. 3 Rilevamento dei dati e obbligo di notificazione

¹ L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) rileva ogni tre mesi i dati di base necessari per il calcolo del tasso ipotecario medio. Può delegare a terzi l'esecuzione tecnica del rilevamento dei dati e il calcolo del tasso ipotecario medio.

² Sono tenute a notificare i dati tutte le banche i cui crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri sul mercato interno superano l'importo globale di 300 milioni di franchi.

³ Le banche notificano per la fine di ogni trimestre (giorno di riferimento) l'importo globale, suddiviso in base al tasso ipotecario, dei crediti ipotecari posti a bilancio da parte della loro sede e delle loro filiali in Svizzera e all'estero.

⁴ Le banche notificano i dati in modo veritiero, tempestivo, gratuito e nella forma prescritta al più tardi entro un mese dal giorno di riferimento.

⁵ Su richiesta della banca sottoposta all'obbligo di notificazione o nel caso di dati non completi, l'UFAB emana una decisione sull'obbligo d'informazione e sulla sua estensione.

Art. 4 Pubblicazione del tasso d'interesse di riferimento

Il tasso d'interesse di riferimento calcolato sulla base del tasso ipotecario medio è comunicato due mesi dopo il rispettivo giorno di riferimento.

Art. 5 Riservatezza dei dati rilevati

¹ Tutte le persone coinvolte nel rilevamento dei dati sottostanno all'obbligo di segretezza. Al fine di garantire la segretezza, i dati vengono raggruppati.

² Le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati sono applicabili.

Art. 6 Disposizioni finali

¹ L'UFAB è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² I dati sono rilevati la prima volta per il 30 giugno 2008.

³ La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

22 gennaio 2008

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

⁴ RS 235.1